

COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E CONFERMA DELL'ALiquOTA PER L'ANNO 2007.

L'anno **duemilasette** il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore **21.00**.

Nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunito il consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

VETTORAZZI GILBERTO	P	BARICHELLO IRENE	A
ROSSETTO DIMITRI	P	BEVILACQUA ANGELA	P
TONELLO ARTURO	P	TRAMONTI ANDREA	P
LAZZARINI MIRKO	A	NICOLETTI CARLA	P
BARICHELLO LUIGI	P	TONAZZO STEFANO	P
ROSSETTO PIERA	P	FASOLATO ANTONIO	P
GUI GIUSEPPE	A	BERTORELLE SANDRO	P
PIVA ALBERTO	P	DUREGON RENZO	A
PICCOLO ADELIO	P		

Vengono nominati scrutatori i sigg.:

TRAMONTI ANDREA

TONAZZO STEFANO

FASOLATO ANTONIO

Partecipa alla seduta la DR. ATTILIA FABBRO nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. VETTORAZZI GILBERTO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
VETTORAZZI GILBERTO

IL SEGRETARIO
DR. ATTILIA FABBRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 66 di reg. pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 31 MAR. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. ATTILIA FABBRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione pubblicata nelle forme di legge **E' DIVENUTA ESECUTIVA** a sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000. in data

La presente copia è conforme all'originale

Addì _____

31 MAR. 2007

D'incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. ATTILIA FABBRO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E CONFERMA DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche prevedono che i comuni possano, con approvazione di apposito regolamento, disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F.;

RILEVATO che la normativa istitutiva del tributo di cui trattasi stabiliva che l'aliquota massima da adottare poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la nuova stesura della norma concede la possibilità ai comuni di portare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento senza ulteriori vincoli;

RILEVATO che il Comune di Limena ha adottato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con delibera di consiglio comunale n. 56 del 30.10.1998 in vigore dal 1° gennaio 1999;

RITENUTO opportuno mantenere invariata l'aliquota del 0,4% (zerovirgolaquattroper cento);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che "i comuni con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 2002...";

RILEVATO che è pertanto necessario provvedere all'approvazione anche del regolamento indicato dalla norma sopra riportata;

VISTA la bozza di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle fisiche, che va a disciplinare il tributo di cui trattasi e che si allega alla presente deliberazione;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2007 nella misura del 0,4 per cento;
3. di approvare l'allegato regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 01.01.2007.

Sulla suestesa proposta di deliberazione è stato acquisito il seguente parere ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 20.08.2000 n. 267.

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Limena, lì 20.02.2007

Il responsabile del servizio
f.to Lino Furlan

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina in via generale l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento ed applicazione delle sanzioni.
3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2 - Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

Art. 3 - Deliberazione dell'aliquota

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per la determinazione di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
2. Le diverse agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti che possiedono i requisiti per beneficiarne, salvo diversa disposizione della normativa nazionale.
3. Non sono stabilite agevolazioni od esenzioni a livello locale.

Art. 5 - Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. Il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
4. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 267/00, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

Art. 6 - Attività di controllo e accertamento (da concordare con l'Agenzia delle Entrate)

1. Il responsabile dell'entrata relativa all'applicazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F., deve provvedere all'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale in base alle comunicazioni del Ministero dell'Interno, come disposto dall'art. 1, comma 7 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
2. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale vengono adottate le disposizioni dettate dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
3. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi del predetto art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale.
4. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio preposto può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, a produrre documenti e fornire risposte a questionari.

Art. 7 - Poteri ispettivi

1. Per lo svolgimento dell'attività illustrata all'articolo precedente, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati dalla normativa vigente.
2. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione, anche fiscale, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici- servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 8 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

Art. 9 - Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 10 - Dilazioni di pagamento

1. Per debiti relativi all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, concordate con l'Agenzia delle Entrate.
2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dal precedente comma, è sottoposto alle condizioni e limiti previsti dal vigente regolamento in materia di entrate comunali a cui si rinvia.
3. Per la rateazione devono essere applicati gli interessi di dilazione.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il rimborso di entrate versate e non dovute è disposto dal responsabile designato per la gestione dell'entrata, su istanza del contribuente, oppure d'ufficio, qualora sia stato direttamente riscontrato.
2. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge che disciplina i rimborsi relativi all' I.R.P.E.F..
3. L'istanza, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla copia delle ricevute di versamento e della necessaria documentazione che consente all'ufficio di pervenire all'attivazione del provvedimento.
4. In caso di diniego il responsabile dell'entrata deve comunicare il relativo provvedimento.

Art. 12 - Rimborsi di modica entità

1. Per l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. sono fissati gli importi di modica entità fino ai quali il contribuente non è tenuto al versamento, né il competente ufficio provvede ad effettuare il rimborso.
2. Il versamento non è dovuto, né il competente ufficio dà corso al rimborso, quando l'importo risulta pari od inferiore ad euro 3,00 (tre/00).

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2007.

**All'inizio della trattazione del punto all'odg. sono presenti n. 15 Consiglieri.
Sono assenti giustificati i Consiglieri Barichello Irene e Lazzarini Mirko.**

Relazione sull'argomento il Sindaco-Presidente.

Terminata la relazione il Presidente chiede se ci sono interventi.

Il Consigliere Tonazzo a nome del suo gruppo annunzia il loro voto favorevole.

Messa ai voti la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 15 contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressa per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco Presidente:

APPROVA LA PROPOSTA

Messa ai voti la proposta di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti controllati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco Presidente

E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE